



Tribunale di Brindisi

Sezione Civile - Settore procedure concorsuali

Proc. N°81 /2024 R.G.Unit.- Sub 1 Ristrutturazione Debiti Consumatore.

Il Giudice Designato dott. Francesco GILIBERTI

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata da [REDACTED] nonché la relazione dell'organismo di composizione della crisi volto ad attestarne la fattibilità economica del piano; esaminati gli atti e ritenuto che la proposta, *prima facie*, soddisfa i requisiti soggettivi ed oggettivi di legge ex art. 70 CCII, salva più attenta verifica in particolare sulle percentuali di soddisfazione dei crediti vantati dagli enti pubblici;
visti gli artt. 67 e ss. CCII

PQM

- a) dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto entro 30 giorni;
- b) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del tribunale oppure del Ministero della giustizia;
- c) assegna ai creditori termine di 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, eventuali osservazioni o contestazioni;
- d) dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lett. c), l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- e) dispone che, sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- f) ove siano in corso cessioni del quinto che possano, medio tempore, pregiudicare l'attuazione del piano, dispone la sospensione provvisoria dei correlati prelievi coattivi da parte dell'ente cessionario;
- g) fa divieto ai debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;
- h) avverte che, nella comunicazione di cui alla lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

Brindisi, lì 24/07/2024

IL GIUDICE
Dott. Francesco GILIBERTI